

12 La vicenda di Boccolino è stata ricostruita a fine Ottocento da Giosuè Cecconi nel suo *Vita e fatti di Boccolino Guzzoni da Osimo, capitano di ventura del secolo XV* (Osimo 1889). Più di recente sull'argomento sono tornati, soprattutto con intenti celebrativi, L. Egidi (*Boccolino di Gozzone nella storia di Osimo del XV secolo*, Osimo 1994) e M. Morroni, *Boccolino da Osimo nel suo tempo*, Ancona 1994.

13 G. Cecconi, *Vita e fatti di Boccolino Guzzoni*, cit., p. 75.

14 *Ibidem*, p. 76.

15 C. Rosmini, *Dell'istoria intorno alle militari imprese e alla vita di Gian Jacopo Trivulzio detto il Magno libri XV*, Milano 1815.

16 Il testo della bolla di Innocenzo VIII è riportato in appendice a G. Cecconi, *Vita e fatti di Boccolino Guzzoni*, cit., doc. XX, pp. 179-187.

17 *Ibidem*, pp. 77-78.

18 *Ibidem*, pp. 78-80.

19 L. Von Pastor, *Storia dei Papi dalla fine del Medioevo*, vol. III, Roma 1912, p. 214.

20 ACR, *Annali*, vol. 92, c. 70, seduta del 6 giugno 1518.

21 M. Leopardi, *Annali di Recanati*, cit., vol. II, p. 68.

22 ACR, *Annali*, vol. 92, cc. 71-72, seduta del 13 giugno 1518.

23 M. Leopardi, *Annali di Recanati*, cit., vol. II, p. 68.

24 M. Moroni, *Sviluppo e declino di una città marchigiana. Recanati tra XV e XVI secolo*, Ancona 1990, pp. 21-42.

25 ACR, *Annali*, vol. 92, c. 84, seduta dell'8 luglio 1518.

26 *Bulla et brevia diversorum Summorum Pontificum super privilegiis ac facultatibus illustrissimae Reipublicae Recanatensis concessis et impartitis*, Recanati 1605, p. 12.

27 S. Anselmi e P. Sorcinelli, *Epidemie e rivalità commerciali nelle piazze marittime marchigiane. Secoli XVII e XVIII*, in «Economia e storia», n. 3, 1977.

28 Particolarmente gravi i contrasti insorti nel 1470, risolti soltanto quando Sisto IV vieta ad Ancona di tenere una propria fiera nei mesi di agosto e settembre (M. Moroni, *Sviluppo e declino*, cit., p. 24; *Bulla et brevia*, cit., pp. 2-5).

29 Archivio storico del Comune di Ancona, b. 791, *Pro mercantiis subditorum Magno Turco*, 21 febbraio 1514.

30 ACR, *Annali*, vol. 92, c. 104, seduta del 10 agosto 1518: fra le garanzie che i mercanti levantini chiedono per partecipare ad *nundinas futuras* vi è anche *securitatem ab anconitanis*. Di *impedimenta* frapposti al libero svolgimento della fiera si parla poi nel breve con il quale Leone X annulla tutte le risoluzioni prese in materia dalle magistrature anconitane (*Bulla et brevia*, cit., pp. 13-14, breve del 19 aprile 1520).

31 *Bulla et brevia*, cit., pp. 12-13, breve del 28 maggio 1519.

32 *Bulla et brevia*, cit., pp. 14-15.

33 Saracini, *Notitie storiche della città d'Ancona*, Roma 1675, p. 325.

34 *Ibidem*, p. 337. Si veda anche J. Delumeau, *Un ponte fra Oriente e Occidente: Ancona nel Cinquecento*, in «Quaderni storici», n. 13, 1970, pp. 26-47.

35 A. Toaff, *Nuova luce sui marrani di Ancona*, in Autori vari, *Studi sull'ebraismo italiano in memoria di Cecil Roth*, Roma 1974, pp. 263-280; R. Segre, *Nuovi documenti sui marrani d'Ancona (1555-1559)*, in «Michael», IX, 1985, pp. 130-233.

## Luna e le altre. Schiave in Adriatico nella prima età moderna

di Augusta Palombarini

Ancona nella prima metà del Cinquecento è un ponte che, attraverso l'Adriatico collega Oriente e Occidente con un flusso continuo di uomini e di merci<sup>1</sup>. In questa città cosmopolita è abituale vedere al porto e nei fondachi dei mercanti prodotti esotici sbarcati da navi giunte da Costantinopoli e da Alessandria d'Egitto, percepire nell'aria l'afrore intenso delle droghe, imbattersi in genti di varie razze, costumi, lingue, religioni e colore della pelle. Nulla di strano, dunque, se fra quelle strade si aggirano anche donne orientali o "more", come Luna, una etiope che incontriamo nello studio del notaio Giovan Battista Agli nell'agosto del 1548<sup>2</sup>.

Ma Luna ha qualcosa di diverso, di particolare: è una schiava comperata forse ancora bambina da Isac, un ebreo portoghese abitante in Ancona. Ora, dopo molti anni di schiavitù, durante i quali ha avuto anche un figlio, Luna viene «manumissa», cioè liberata. In realtà, il padrone la cede ad un altro ebreo anconetano che anticipa i venti scudi, il prezzo della liberazione, equivalente alla cifra pagata anni prima per comperarla; in cambio Luna dovrà servire il nuovo padrone per quattro anni, anche se non più come schiava ma «pro famula et fantesca», dopodiché potrà decidere di andarsene o di rimanere nella stessa casa percependo però un normale salario di serva.

La vicenda di Luna etiope, schiava in Ancona, non è singolare né isolata, ma, come si vedrà, altre donne nella stessa città condivisero lo stesso destino: Luna e le altre decine di migliaia di schiave orientali che tra Tre e Cinquecento giunsero in Italia e vissero nelle case dei ricchi padroni che le avevano comperate, rappresentano un diffuso fenomeno ancora poco conosciuto. Accettata o tollerata da teologi e giuristi purché riguardasse persone non battezzate provenienti «de partibus et genere infidelium», la schiavitù si ripropose con forza nell'Europa mediterranea, definita «schiavista» dal Braudel<sup>3</sup>, e specialmente in Italia dopo i vuoti demografici causati dalla peste nera. A partire dalla seconda metà del

<sup>1</sup> «Proposte e ricerche», fascicolo 43 (2/1999)

Trecento nelle maggiori città italiane, dedite ai traffici mercantili ed economicamente vivaci, la richiesta di schiavi e soprattutto di schiave provenienti dall'Oriente divenne talmente grande da alimentare un cospicuo traffico e da influenzare sensibilmente la vita sociale e le abitudini familiari<sup>5</sup>. Per le strade ed in molte case era divenuto abituale incontrare donne dai tratti esotici e dalla pelle gialla, olivastra o nera, come Margherita: «una schiava d'età incirca a XX anni, la qual è di pelo e occhi bruni, assai adatta nel busto, cioè né grassa né magra. È piccoletta, e non ha il viso molto tartaresco, ma innanzi adatto al modo di qualche no; e non parla molto scorta nostra lingua»<sup>6</sup>; o come «la moretta» ritratta da Lorenzo Lotto<sup>7</sup> e le tartare dipinte da Ambrogio Lorenzetti<sup>8</sup>, due pittori che a Venezia e a Firenze avevano modo di osservarle di frequente.

Sul finire del Trecento, secondo Iris Origo<sup>9</sup>, non c'era quasi famiglia agiata in Toscana che non ne avesse almeno una, ma tentare un'approssimazione quantitativa è praticamente impossibile poiché si dispone soltanto di dati parziali e relativi ad alcuni centri urbani. A Genova, per esempio, la città più attiva nel traffico di schiavi provenienti dalla sua base di Caffa, nel 1458 vennero registrate in un *Liber sclavorum*<sup>10</sup> ben 1951 schiave possedute dagli abitanti della città; dal *Registro degli schiavi*<sup>11</sup> redatto a Firenze tra 1366 e 1397, risultano vendute in città 357 schiave, quasi tutte tartare. Nel 1427 erano 294 le schiave possedute dalle famiglie fiorentine<sup>12</sup> e 54 quelle presenti a Pisa<sup>13</sup>, mentre a Palermo<sup>14</sup>, nel 1480, ne furono censite 249. Di Venezia, purtroppo, non c'è alcun dato complessivo ma dalle ricerche di Charles Verlinden<sup>15</sup> il traffico di schiave giunte in città dall'Oriente e poi smistate in altre località risulta assai cospicuo, perciò si può supporre che anche il numero di schiave residenti in città non fosse esiguo.

Dati frammentari dunque, tuttavia significativi e sufficienti per immaginare quante donne, così diverse per caratteri somatici, lingua, religione ed abitudini, venissero sradicate e come faticassero ad integrarsi nella nuova realtà, ma anche quanto potessero esse stesse influenzare l'ambiente familiare ed urbano in cui venivano trapiantate e quali e quanti problemi di ordine morale ed umano potessero sorgere dalla convivenza forzata e dalla promiscuità in cui erano costrette a vivere.

Le schiave provenivano per lo più dai porti del mar Nero essendo la gran parte di esse «di stirpe tartara», cioè originarie dei paesi mongoli, e «di stirpe russa» come le circasse, le giorgiane, le bulgare<sup>16</sup>. Erano queste le più richieste e apprezzate come scrive Alessandra Macinghi Strozzi nel 1465, consigliando al figlio di prendersi una schiava:

fig. 1 - Contratto di vendita della schiava Maria (Archivio di Stato di Macerata, Notarile Recanati, Not. Cristoforo di Antonio, v. 195, 1450)

«E pertanto ti ricordo el bisogno; che avendo attitudine aver'una, se ti pare, tu dia ordine d'averla: qualche tartera di nazione, che sono pe durare fatica vantaggiose e rustiche. Le rosse, cioè quelle di Russia, sono più gentili di compressione e più belle; ma, a mio parere, sarebbeno meglio tartare. Le circasse, è forte sangue; benché tutte l'abbino questo. I' te do avviso del bisogno: fa' ora che ti pare»<sup>17</sup>.

Meno numerose, ma in aumento dopo la conquista turca di Costantinopoli nel 1453 che causò maggiori difficoltà di commercio con l'Oriente, erano le africane, spesso identificate col termine generico di «etiopi», come Luna appunto, o definite semplicemente «negre» o «more» dal colore scuro della pelle; c'erano poi le bosniache, le albanesi, le greche e anche di altre nazionalità.

Nel commercio degli schiavi non esisteva specializzazione<sup>18</sup>, ma esso rap-

presentò sempre un ramo degli innumerevoli traffici che ogni mercante trattava, un'occasione particolarmente fruttuosa da cogliere e sfruttare. Acquistate da mercanti e "paroni" di navi, o razziate da avventurieri di ogni genere, le schiave viaggiavano insieme alle altre merci<sup>19</sup> giungendo a destinazione in condizioni precarie<sup>20</sup> ed erano poi rivendute per essere impiegate essenzialmente nei lavori domestici, forse in quelli più faticosi, come spiega ad un amico il mercante di Prato Francesco Datini nel richiederne una per sé:

*L*iberatio seu manumissio p. lune etiope p. me dca et loco presentibus sebastiano g. f. h. m. p. h. b. de sacchis de Ancona, m. s. s. b. n. o. n. i. c. de Ancona et m. o. l. a. u. e. n. t. i. o. p. e. t. i. d. e. b. i. s. i. a. b. i. r. a. n. o. h. a. b. i. t. a. t. o. A. n. c. o. n. e. t. e. s. t. i. b. u. s. a. d. h. e. c. u. o. c. a. t. i. s. S. a. b. i. t. i. s. e. r. o. g. a. t. i. s. C. u. m. s. i. e. q. a. l. i. a. s. s. i. a. c. a. b. e. n. e. m. a. i. o. r. h. e. b. r. e. u. s. d. e. p. o. r. t. u. g. a. l. i. a. A. n. c. o. n. e. m. o. d. o. c. i. m. a. n. s. o. m. e. i. t. e. p. r. o. r. e. l. a. t. a. p. l. a. n. a. m. e. t. i. o. p. e. m. e. t. c. u. m. i. p. s. o. p. l. u. r. i. b. u. s. h. i. n. a. s. m. e. n. s. u. r. a. p. e. r. m. a. n. e. n. t. e. c. o. n. f. i. a. t. u. s. d. e. c. a. p. l. u. n. a. m. a. n. u. m. i. s. s. i. t. e. t. l. i. b. e. r. a. v. i. t. J. u. d. i. c. i. o. d. u. m. y. m. a. c. o. c. c. e. t. a. e. i. u. s. s. i. m. f. i. a. n. o. n. s. i. d. o. l. o. n. e. l. m. e. t. a. u. t. a. l. i. q. u. a. a. l. i. a. m. a. c. c. i. d. e. n. a. t. i. o. n. e. n. e. l. c. i. v. i. l. i. t. e. r. e. d. u. l. t. u. s. s. e. d. e. i. u. s. b. o. n. a. l. i. b. e. r. a. p. u. r. a. e. s. p. o. n. t. a. n. e. u. o. l. a. n. t. a. t. p. r. o. c. e. s. s. i. t. o. m. n. i. m. o. d. o. n. i. a. u. r. i. e. t. f. o. r. m. a. q. u. i. b. u. s. m. a. g. i. s. e. t. m. e. l. i. u. s. d. e. n. i. d. e. p. o. t. u. i. t. e. t. d. e. b. u. i. t. p. e. r. s. e. e. t. n. o. s. s. o. c. i. e. t. u. s.

fig. 2 - Contratto di liberazione della schiava Luna etiope (Archivio di Stato di Ancona, Notarile Ancona, not. G. B. Agli, v. 223, 1548)

«La cagione di questa si è perch'io vorrei che voi mi comperaste costì una ischiavetta giovane e rustica, che fosse d'età d'otto insino a dieci anni e fosse d'uno buono nocchio, ben fatta da potere durare fatica assai e che fosse di buona natura e condizione, sì ch'i' me la potessi avvezzare a mio modo. E la cagione perch'io vo' costei si è solo per farle lavare le scodelle e portare su legne e 'l pane al forno, e cotal simili cose, però che l'altra ch'i' d'è qui è una buona ischiava e sa bene fare il pane e ottimamente cuocere e apparecchiare»<sup>21</sup>.

«Schiavette», ossia fanciulle dai 7 ai 12 anni, come quella ritratta appunto dal Lotto, erano impiegate come bambinaie o come compagne di giuoco dei figli più piccoli: «Io vi voglio avvisare - scrive nel 1469 Fiammetta Adimari allo sposo Filippo Strozzi - che quando Alfonso si spopperà converrebbe avere una ischiavetta, che lo guardassi tuttavia o veramente uno di questi mori che tuttavia andasse in sua compagnia».

A giustificare la loro grande richiesta, però, non bastano le necessità del lavoro domestico che le schiave svolgevano insieme agli altri servi liberi di condizione e salariati che a partire dal secolo XV divengono addirittura concorrenziali sul mercato del lavoro servile<sup>22</sup>. Il costo di una schiava variava secondo l'età e le caratteristiche fisiche: le più giovani, sane e belle arrivavano a spuntare prezzi assai alti che potevano arrivare anche a 50-80 scudi e più, equivalenti al salario di molti anni di una serva. Ci sono poi da considerare i grandi rischi legati all'acquisto di una schiava che dopo poco tempo poteva fuggire o ammalarsi e morire, mentre i salari delle serve, oltre ad essere bassi e tendenti a diminuire nel corso dell'età moderna, spesso venivano pagati irregolarmente, dilazionati e, in alcuni casi, si limitavano al solo vitto e alloggio. L'acquisto di una schiava era un forte investimento che non era naturalmente alla portata di tutti, ma come ogni oggetto di lusso, prerogativa dei più ricchi. Le schiave, dunque, al pari dei cibi pregiati e delle spezie, delle stoffe preziose e dei gioielli, divennero per i ricchi degli *status symbol* da ostentare per affermare la raggiunta agiatezza o l'appartenenza ai ceti più alti. Quindi, anche oggetti di desiderio per chi, come Francesco Datini era ancora agli inizi della sua ascesa, ma sognava di raggiungere presto una elevata posizione economica e sociale: « Quando io arò fatto questi miei fatti - scriveva nel 1385 - e sarò posto a sedere, allora vorrò una schiava o due e uno schiavetto a tuo modo». Pochi anni più tardi, infatti, oltre a numerosi domestici, egli possedeva ben quattro schiave, tra cui Lucia da cui ebbe una figlia poi legittimata e cresciuta in casa<sup>23</sup>.

Spesso le schiave «cho' latte fresco» erano richieste come balie per i propri figli o venivano affittate ad altri: nella Toscana del Quattrocento una balia domestica su dieci, secondo la Klapišch-Zuber, è una schiava<sup>24</sup>. Non solo i privati facevano ricorso alle schiave come nutrici, ma esse erano comperate o affittate anche dagli ospedali per allattare i trovatelli, molti dei quali erano figli delle stesse schiave.

C'è infatti un altro fondamentale benché inconfessato uso cui erano destinate le schiave, quello sessuale. Queste donne, spesso poco più che bambine, dai tratti esotici e dai costumi selvaggi, rappresentavano dei giocattoli per i ricchi padroni, monogami recalcitranti o celibi forzati, messi al riparo dalla loro coscienza di cristiani dal fatto che non si trattava di donne battezzate. Semmai, potevano nascere problemi di gelosia con le mogli legittime, come accadde a Paparo quando la moglie di Francesco Datini gli procurò una schiava «così giovane e così bella»: «Dice - fa sapere la consorte di Paparo a quella del Datini -

non l'arebbe fatto a lei; e che le donne se ne dovrebbero guardare di non fare cotali cose l'una all'altra».

Un mercante di Pistoia descrive così i problemi avuti con la moglie quando, «per sua isciagura», la schiava gli partorì un bambino: «E non trovando padre, io lo presi per me, e diedilo a balia. E Monna Lucia mia ne prese gelosia, dicendomi ch'elli era pure mio; e io dicendole che sì, in questo modo: che di chiunque è la vacca sì è il vitello, e altrimenti non è mio; ed ella non mi crede, né con sacramento né con lusinghe. Ed à vinto il piatto meco; ché la ischiava convenne ch'ella isgombrasse la casa, e abbiamo una vecchia che piuttosto pare bertuccia che femina: e così mi conviene mia vita menare. E però piacciati dire a Monna Margherita che scriva una lettera a Monna Lucia ch'ella non creda alle male lingue, e ch'ella ripigli la schiava, o almeno un'altra che non sia nina vecchia»<sup>25</sup>.

Ma le schiave rimanevano pur sempre proprietà del padrone che ne poteva godere a suo piacimento, riservandosi il destino dei figli nati da queste relazioni. La maggior parte di essi venivano abbandonati negli ospedali per trovatelli: erano figli di schiave il 15% degli esposti nel brefotrofo fiorentino dalla fine del Trecento a tutto il Quattrocento ed un terzo dei bambini esposti a Lucca nei primi anni del Quattrocento<sup>26</sup>. Brutalmente esplicito è, a questo proposito, il passo di questa lettera: «[...] Noi abbiam parlato al cappellano di cui fu la schiava che avete; e dice che lei e ciò che à in corpo gettiate in mare, però che non è sua la creatura [...]. Pare a noi che la creatura che farà avrete a mettere a lo spedale».

Non tutti i figli nati da schiave erano però destinati all'abbandono, ma i padroni potevano decidere di allevarli in casa, magari insieme ai figli legittimi. Molte sono le testimonianze che ci parlano di padroni che legittimano figli frutto di relazioni con schiave e che dotano le femmine quando sposano, come fece il già citato Francesco Datini con Ginevra, la figlia avuta dalla schiava Lucia.

Ma in generale la considerazione accordata agli schiavi era analoga a quella per le bestie, cui erano accomunati nel prezzo, come si legge in un inventario Datini: «una schiava, e un ronzino, e due asini, e li tre quinti di uno bue, mettili tutti 70 fiorini»; ma anche nella descrizione dei tratti fisici: «turca di pelame nero» e nelle qualità morali: «Femmine bestiali» definiva le sue schiave la moglie del Datini e Francesco Sacchetti riteneva inutile impartire loro il battesimo perché sarebbe stato «come battezzare de' buoi»<sup>27</sup>.

C'era poi lo scarto della «mercanzia», e cioè le schiave troppo giovani o troppo vecchie, quelle che presentavano difetti fisici o che avevano un cattivo carat-

tere, vendute a prezzi decisamente inferiori ad acquirenti meno danarosi e quindi meno esigenti, soprattutto artigiani e commercianti; altre potevano essere acquistate per essere immesse nel mercato della prostituzione. In linea di massima, però, anche la descrizione delle schiave più costose ci mostra delle donne che non rispondono ai nostri canoni estetici, spesso deturpate dal vaiolo o sfregiate da cicatrici impresse come segno di riconoscimento o inferte come punizioni per ribellioni o tentativi di fuga<sup>28</sup>. Solo in alcuni documenti si fa riferimento alla bellezza delle schiave, come per le cinque circasse «avantaziate e belle» vendute a Venezia nel 1437; più frequenti erano le donne di bassa statura dai lineamenti del viso irregolari, come il naso «rincagnato», le labbra grosse e sporgenti, occhi «suffornati», nei e imperfezioni varie<sup>29</sup>. Ma evidentemente requisito più importante della bellezza era che la schiava fosse «sana et integra omnibus suis membris», non affetta da gravi malattie come il «morbo caduco», mentre lo stato di gravidanza ne diminuiva il valore perché faceva aumentare il rischio di morte della stessa: «La schiava che mandasti è malata, ovvero infistolata, per modo che non si trova niuno la voglia. Venderolla o baratterolla al meglio si potrà e farovvene conto. Sento poi che la schiava deve esser pregna, dite di due mesi. Il perché non si potrà vendere».

Su questo punto, e cioè sul fatto che la schiava, una volta acquistata, potesse essere ingravidata da qualcun altro od indotta alla fuga, procurando un grave danno al padrone, fin dal secolo XIV le città interessate al traffico degli schiavi, prima fra tutte Venezia, avevano emanato una normativa precisa che prevedeva sanzioni severe, in alcuni casi addirittura la pena di morte per i «seduttori»<sup>30</sup>. Non era in gioco, in questi casi, l'onore sessuale della schiava, che non ne aveva, bensì il suo valore economico ed il padrone doveva essere risarcito del danno materiale ricevuto. Gli *Statuti* di Genova, Firenze, Lucca, Pistoia contengono rubriche molto simili fra loro<sup>31</sup> che regolamentano i rapporti con gli schiavi e condannano gli abusi perpetrati ai danni dei padroni stabilendo pene esemplari per chi avesse ingravidato una schiava altrui o l'avesse «deviata» e indotta a fuggire. Il nobile veneziano Valerio Zen, sorpreso a fornicare con Lucia tartara, schiava di un suo amico, fu condannato ad un anno di prigione, 100 ducati di multa al tribunale e 50 al padrone, al quale fu offerta la possibilità di vendere Lucia a Zen per altri 50 ducati<sup>32</sup>.

La frequenza e la diffusione di questi reati lascia ipotizzare che i giovani si dedicassero ad una vera e propria caccia alle schiave, tanto che i governi di varie città emanarono ripetutamente leggi e pene sempre più severe per reprimere il

malcostume dei "ribaldi" che osavano «sedurre e indurre alla fuga» le schiave altrui. Queste ultime poi, potevano essere punite dai padroni con estrema violenza, dato che le leggi permettevano fustigazioni, ceppi, catene e percosse: a Genova gli schiavi fuggitivi erano marchiati sulla guancia perché considerati alla stregua di ladri che rubavano se stessi ai padroni<sup>33</sup>. Numerosi dovevano essere i tentativi di fuga, per sottrarsi al giogo della schiavitù e alla deportazione in terre lontane. Già sulla nave c'era chi tentava disperatamente di sfuggire alla triste sorte, tanto che «gli assicuratori non sieno tenuti di morte, né di malattia che avesse la detta schiava, e in caso si gittasse in mare per se stessa»<sup>34</sup>. Anche il suicidio poteva rappresentare una via di fuga nei casi estremi come quello della schiava "mora" di 25 anni trovata impiccata a Genova nel 1479, con il corpo segnato da frustate<sup>35</sup>.

Non sempre, però, i rapporti fra schiave e padroni erano improntati alla violenza e alla ribellione, dato che varie testimonianze, fra cui numerose volontà testamentarie, ci mostrano padroni riconoscenti verso le proprie schiave per l'affetto e la dedizione loro dimostrati spesso nell'arco di molti anni o di un'intera vita. La forma più diffusa di gratitudine era quella di restituire la libertà al proprio schiavo o al momento della morte del padrone o anche dopo alcuni anni di servizio, attraverso la pratica dell'affrancamento, sempre più frequente nel corso del XV secolo. Ma la manomissione non è solo un atto umanitario e di pietà cristiana. Spesso, come nel caso di Luna sopra citato, si tratta di un vero e proprio riscatto che lo schiavo deve pagare prestando gratuitamente un ulteriore periodo di servizio o versando una somma di denaro equivalente al prezzo del suo acquisto. L'affrancamento diviene così una soluzione conveniente per il padrone che recupera l'investimento iniziale e si libera di una presenza ormai improduttiva ed ingombrante, senza contare che lo schiavo, una volta riacquistata la sua libertà, perdeva comunque la protezione ed il sostentamento del padrone mentre l'integrazione in un nuovo contesto poteva presentarsi difficile se non impossibile.

La pratica della schiavitù domestica, soprattutto di quella femminile, si è protratta in Italia fino alla piena età moderna, anche se il numero delle schiave si riduceva nel corso del secolo XVI a poche decine, presenti soprattutto nelle case signorili o nelle corti principesche, un «oggetto di lusso»<sup>36</sup> destinato a svolgere più che altro una funzione di attrazione snobistica. Serve, famule, fantesche, garzone, sguatter, tutto uno stuolo svariato di domestiche spesso forestiere, di condizione libera ma con prestazioni, obblighi e trattamento simili a quelli schiavili, sostituiranno del tutto la presenza delle schiave orientali nel servizio domestico.

Non solo il Tirreno, con Genova, Lucca, Pisa, Firenze, Napoli, fu interessato al traffico di schiavi, ma anche l'Adriatico, dove Venezia svolse un ruolo determinante in questo commercio con il Levante: il Bongi, dai dati della gabella imposta su ogni schiavo venduto nei primi decenni del Quattrocento, ipotizza addirittura un traffico di diecimila schiavi l'anno transitati nella città lagunare<sup>37</sup>.




fig. 3 - Statuti di Ancona, 1458, libro III, rubrica CXVIII, c. 91: De Servis.

L'importazione di schiavi in realtà, proprio perché si trattava di un commercio per lo più sporadico e casuale, non specializzato, poteva avvenire anche attraverso scali minori, ad opera di piccoli mercanti che occasionalmente trattavano anche questo tipo di "merce" magari per rivenderla nelle fiere più frequentate, come quella di Senigallia o di Lanciano. Quest'ultima località inoltre riforniva il Regno di Napoli dove erano molto richiesti anche schiavi neri per i lavori agricoli. Nel 1544 viene stipulato a Lanciano un contratto di società fra due napoletani ed un genovese con un capitale sociale di 154 ducati per l'acquisto di una decina di schiavi turchi in Oriente. Tra 1533 e 1574 sempre a Lanciano vengono stipulati altri nove contratti, indice di una attività non trascurabile che

continua ancora nel secolo XVII quando, nel 1661, vengono venduti otto schiavi bosniaci<sup>38</sup>.

A Senigallia, dove affluivano numerosi mercanti dalla costa dalmata soprattutto nel periodo della fiera, fra le altre merci potevano essere vendute anche delle schiave, come testimonia la storia di Tahà, giovane bosniaca figlia del pastore Homèr Agà, comperata nel 1750 da un lanaiolo, raccontata da Sergio Anselmi<sup>39</sup>.

Un ruolo di tutto rispetto nell'importazione di schiavi ebbe pure il principale porto italiano dell'Adriatico centrale, cioè Ancona. Benché la tratta degli schiavi rappresentasse un'attività di non grande volume e assolutamente secondaria rispetto a Venezia, tuttavia secondo Ashtor, nel basso medioevo «le spedizioni mercantili degli anconetani in Cirenaica avevano probabilmente solo lo scopo di smerciare frumento e di acquistare schiavi»<sup>40</sup>. Il notaio Melchiorre Bernabei racconta un fatto singolare avvenuto nel 1491: un mercante anconetano aveva portato in città un grande numero di schiavi «mauri». Alcuni cittadini allora si associarono, noleggiarono una nave per riportare in Barberia gli schiavi e richiedere un riscatto per la loro liberazione, ma durante il viaggio la nave fu assalita e catturata dai musulmani e gli stessi anconetani furono fatti prigionieri<sup>41</sup>. Senza dubbio un episodio emblematico nella storia della schiavitù per comprendere quanto mutevoli fossero i ruoli assunti in questo gioco delle parti in cui ognuno poteva rappresentare per l'altro lo schiavo o il predone<sup>42</sup>.

Meno occasionali dovevano essere in Ancona le importazioni di schiave dall'Oriente. Già nel 1306 un cittadino anconetano vende a Candia una schiava greca acquistata dai turchi<sup>43</sup>, ma senza dubbio, gli scambi più frequenti avvenivano in Italia. Gli studi già citati, ripetutamente segnalano la presenza di mercanti e trafficanti anconetani sui mercati di Venezia e soprattutto di Firenze, dove si vendono gran parte delle schiave sbarcate nel porto dorico e poi destinate ad acquirenti di quelle città: il maggior «grossista» di schiavi, uno dei pochi qualificati come *mercatores sclavorum*<sup>44</sup>, fu Agostino di ser Pietro Davanzi di Modena dimorante ad Ancona, che fra il maggio e il dicembre del 1367 ne vendette a Firenze ben 15<sup>45</sup>; molto attivo nel primo Quattrocento fu pure un Leonardo Pizziccoli, esponente di una delle famiglie anconetane più importanti<sup>46</sup>.

Che il mercato fiorentino fosse lo sbocco naturale delle schiave giunte ad Ancona è confermato anche da molte altre testimonianze come la memoria di Jacopo di messer Andrea dei Pazzi, proprietario di due schiave, Caterina e Lucia,

«le quali - scrive - comperai 1451 in Anchona, chostarono fiorini 100»<sup>47</sup>. D'altra parte in una città che fin dal basso Medioevo fu scalo privilegiato per i commerci con il Levante, è quanto mai naturale, come ritiene il Leonhard<sup>48</sup>, che «il mercato degli schiavi costitu[isse] una non esigua quota delle relazioni commerciali tra la Dalmazia ed Ancona».

È probabile, però, che le schiave in Ancona non transitassero solo di passaggio per raggiungere altre destinazioni; alcune erano acquistate dagli abitanti della città che, non bisogna dimenticarlo, era popolata da mercanti di varie località italiane (e la rappresentanza più numerosa era proprio quella fiorentina) ed estere; provenienti soprattutto dal Levante come turchi, armeni, greci, slavi; c'era poi una forte comunità ebraica ed una nutrita colonia di ragusei. La società anconitana era influenzata certamente dalle abitudini dei «forestieri», come appunto quella di tenere presso di sé oltre un certo numero di servi liberi e salariati, anche schiave orientali, a tal punto che anche la legislazione dovette recepire le norme già adottate da altre città per regolamentare la schiavitù.

Fin dall'inizio del XV secolo sono date disposizioni contro chi istighi ad atti disonesti «servam sive sclavam venditam»<sup>49</sup>; considerate unanimemente di basso profilo morale (come le serve libere, del resto, che già i dottori della Chiesa insegnavano si dovessero presumere non vergini<sup>50</sup>) «famule, empte sclave seu fantesche» vengono emarginate e discriminate da una disposizione del 1426 con la quale si proibisce loro di portare determinati capi di abbigliamento e di entrare in Chiesa o di sedere vicino a «mulieres civium anconitanorum»<sup>51</sup>. Assai importante e significativo è il riferimento contenuto in una *riformanza* del Consiglio cittadino del 1444, in cui si decidono provvedimenti «intorno alle schiave della città di Ancona che ogni giorno fuggono dai loro padroni per le inique arti ed i cattivi consigli dei ribaldi che le seducono e le sviano», come era accaduto di recente al cittadino anconetano Ciriaco di Antonio Petrelli, la cui «sclavam emptitiam» Anna, era fuggita. Su proposta del nobiluomo Stefano Tome, il Consiglio istituisce la pena di morte per colui che aveva sviato Anna e per tutti i seduttori di schiave<sup>52</sup>.

Inoltre, negli *Statuti* anconetani del 1458 una intera rubrica è dedicata agli schiavi «greci, turchi, tartari, saraceni, bosniaci, bulgari o albanesi e qualunque altro infedele, tanto maschio che femmina, comprato o da comprare da parte degli abitanti della città di Ancona»; il padrone di schiavi e schiave potrà vendere chiunque di loro vorrà, e potrà batterli, castigarli mettendoli ai ceppi e ai ferri, senza incorrere in alcuna pena; sono previste pene pecuniarie per chi sedu-

ce le schiave o le ingravida mentre chi le induce a fuggire sarà impiccato<sup>53</sup>. La rubrica, che sembra ricalcare le *Provvisioni* fiorentine del 1452, viene ribadita nell'edizione a stampa degli *Statuti* del 1566, ma con l'aggiunta di importanti precisazioni. I legislatori infatti, recependo i cambiamenti intercorsi in un secolo nel settore del servizio domestico, e prendendo atto che le schiave erano state rimpiazzate quasi totalmente da serve libere di condizione, introducono e sottolineano la distinzione tra «*servis emptis*» e «*servis salariatis*»<sup>54</sup>. Di conseguenza, se ad esempio, il padrone che uccideva uno schiavo era punito semplicemente con una multa pecuniaria, la morte di un servo salariato era equiparata ad un omicidio e perseguita come tale.

Ormai, nella seconda metà del Cinquecento, la schiavitù è un fenomeno in via di estinzione, e forse, nel momento della transizione dalla schiavitù al lavoro servile salariato, la nuova sensibilità dei legislatori lascia trapelare un certo disagio di fronte al persistere di figure ibride, il cui *status* non è ben definito, servi di nome ma schiavi di fatto. Del resto, la confusione giuridica fra le varie forme di servitori, che accomuna, almeno sul piano lessicale *sclavus* a *servus*, è accentuata dalla terminologia che non distingue fra *sclavus*, schiavo e *sclavus*, schiavone proveniente dalla Sclavonia, dando luogo, persino in alcuni studi recenti, ad errate interpretazioni dei documenti. Anche il linguaggio usato dalle pubbliche autorità negli atti ufficiali è spesso equivoco, usando espressioni del tipo «*empte sclave seu fantesche*», «*sclavam sive servam venditam*», «*sclave et famule emptitie*» e «*sclave salariate et non emptitie*»<sup>55</sup>.

Purtroppo, per Ancona non è stata ancora condotta un'indagine approfondita e mirata sui fondi notarili, ma da sondaggi casuali sono stati rintracciati alcuni documenti interessanti, che lasciano supporre la presenza di altre schiave in città, oltre l'etiope Luna, perlomeno in epoca precedente. In un protocollo del notaio Angelo di Domenico del 1469 sono registrati alcuni contratti di «emptio sclavae»: il fiorentino Alovisio Redinghelli compera Maria, di appena tredici anni, dal nobile raguseo Nicola Damiani per quarantadue ducati d'oro veneziani<sup>56</sup>; il conte Lando di Angelo Ferretti di Ancona acquista Catarina per settanta ducati<sup>57</sup>; il notaio anconetano ser Tomasso Marchetti paga per Lutia «de origine sclavoniae», di ventisei anni, la somma di sessanta ducati veneziani<sup>58</sup>, pur avendo in casa, secondo un costume molto diffuso, altre giovani slave cedute dai genitori con contratti di *famulato* che prevedevano soltanto il vitto, il vestito e il pagamento di una piccola dote alla ragazza al momento del matrimonio con una spesa assai minore del costo di una schiava<sup>59</sup>.

In effetti, sul finire del XV secolo, l'arrivo di numerosi immigrati slavi modifica il rapporto tra manodopera servile di condizione libera e gli schiavi ed il mutamento si può rintracciare anche nei contratti notarili. In alcuni di essi, ad esempio, relativi all'Anconetano, qualche giovane immigrata slava, non viene indicata più come «sclava» ma come «*ancillam seu servam bossinensem, infedem et non christianam*», sulla quale però, il compratore ha gli stessi diritti che su una schiava: può trattenerla per sé, rivenderla o cederla ad altri e può fare di lei qualunque cosa voglia<sup>60</sup>.

Altri contratti di schiave vendute o liberate in Ancona nel Quattrocento sono stati rintracciati dalla Insabato: si tratta di due tartare, di una russa e di una greca ed altre di origine non precisata; una di esse viene liberata nel 1447, anno di peste, per un voto fatto dal padrone durante la malattia<sup>61</sup>.

Evidentemente, nonostante l'arrivo massiccio di slavi nel corso del XV secolo abbia immesso sul mercato servile un numero sempre crescente di persone impiegate a vario titolo<sup>62</sup>, ma con salari e costi contenutissimi e competitivi, nei ceti più elevati il possesso di una schiava "esotica" continuava a rappresentare più una ostentazione di ricchezza che un'esigenza effettiva.

La "moda" di tenere schiave orientali, oltreché in Ancona dove era facile procurarsele, era diffusa anche nell'entroterra della Marca pontificia. Una testimonianza interessante relativa a Recanati ci viene offerta da Monaldo Leopardi il quale negli *Annali* riporta la notizia, tratta da un notaio recanatese<sup>63</sup>, che nel 1444 Pier Leopardo Leopardi aveva acquistato al prezzo di 25 ducati una schiava tartara di nome Zita alla quale, nel testamento stipulato nel 1464, donò la libertà oltre a 20 ducati. Ma Zita non doveva essere la sola schiava presente in città perché nel 1450 Antonio di Coluccio di Ciccolino, nobile recanatese, vendette al nobile fiorentino Pietro degli Agli, domiciliato in Recanati, una schiava russa chiamata Maria al prezzo di 50 ducati.

Ma, sempre a Recanati, nel 1434 era stata venduta un'altra schiava tartara, vendita che ha una certa importanza nella storia delle conoscenze moderne sulla schiavitù, come sottolinea il Livi<sup>64</sup>, poiché la pubblicazione di questo contratto, nel 1851, dette l'avvio agli studi sulla schiavitù domestica medievale. Benché nel caso della vendita di questa schiava, i due contraenti siano lombardi, commenta lo stesso Livi, «non si comprenderebbe come la vendita avesse luogo a Recanati senza ammettere che quivi il commercio di schiavi fosse cosa non nuova».

Probabilmente uno spoglio più accurato degli archivi notarili ripagherebbe

l'improba fatica con gratificanti scoperte su questa trascurata pagina di storia quasi tutta al femminile.

## Appendice

### Dagli Statuti di Ancona, 1566, *De maleficiis*, rubr. 113\*:

#### *"Dei servi e fantesche sia comprati che assunti"*

Stabiliamo ed ordiniamo che greci, turchi, tartari, saraceni, bosniaci, bulgari o albanesi e chiunque fra gli altri infedeli, sia maschi che femmine comprati o da comprare dagli abitanti della Città di Ancona siano sempre schiavi e servi e così pure i loro discendenti, o fra essi, colui che sarà comprato e i suoi discendenti ed eredi o chi abbia discendenza da qualcuno di loro. E che da qualche atto non possano essere dichiarati sciolti o liberati se non siano espressamente liberati dai propri padroni o sciolti con pubblico strumento o ultima volontà scritta dalla mano di un notaio o da qualche altra cosa che possa essere comprovata da testimoni idonei. E che sia lecito al padrone vendere chiunque di loro vorrà, ed inoltre sia lecito al padrone o ai suoi familiari, secondo la volontà del padrone, gli stessi schiavi e schiave battere correggere, castigare, far prigionieri e con la forza ricondurre alla sua casa: e tenerli legati ai cippi e metterli ai ferri ed in catene, senza [incorrere] in alcuna pena. E [ciò] anche qualora uscisse del sangue, senza tuttavia che detto schiavo o schiava muoia. E diversamente non si proceda in nessuna maniera. E ogni altra cosa sia lecito fare al padrone che sia utile alla conservazione del suo dominio: se tuttavia per le percosse che siano state inferte ad alcuno, o a qualche schiava o serva, sia dal suo padrone, sia da sua moglie o dai figli o da qualcun altro consanguineo o parente della famiglia del padrone fino al terzo grado secondo lo ius canonicum, quel servo o serva morisse, allora tale assassino sia punito e condannato dal Comune di Ancona a [il pagamento di] cento libre anconetane e non in altre pene. E che nessun'altra persona osi o ardisca persuadere qualcuno di detti schiavi di qualunque sesso, né di nascosto né manifestamente, né [osi] rivolger loro la parola se non in pubblico. E se [qualcuno] fosse sorpreso a parlar con uno di loro di nascosto, sia ritenuto colpevole di volerlo convincere a tradire il suo padrone e sia condannato a dieci libre e non osi neppure tenere [presso di sé] una schiava altrui né impadronirsene né tantomeno ardisca conoscerla carnalmente, neppure se [ella] fosse consenziente, o almeno cercasse con tale atto di sedurla o presuma di sedurla, [sia condannato] alla pena di cinquanta libre anconitane. Se invece qualcuno ingraviderà una serva altrui, colui che l'avrà ingravidata sia punito e condannato dal

Comune di Ancona [alla pena] di cento libre, metà della pena sia data al Comune di Ancona e l'altra metà al padrone della serva ingravidata. E colui che l'avrà ingravidata, sia costretto a chiedere al padrone di tale schiava di comprare dal suo padrone la schiava ingravidata al prezzo di settanta ducati d'oro, qual prezzo sia costretto colui che l'avrà ingravidata a pagare al padrone della schiava ingravidata, se piacerà al padrone di venderla a colui che l'ha ingravidata, e nondimeno questa schiava sia fustigata per [le strade della] Città di Ancona, se piacerà al padrone, perché serva da esempio agli altri. Se poi qualcuno allo scopo di conoscere carnalmente una serva altrui si introducesse in casa della stessa schiava, sia punito e condannato dalla Comunità di Ancona [alla pena] di duecento libre anconetane se [ciò] accadesse di notte. Se invece fosse di giorno, sia condannato alla metà della stessa pena e si deve prestar fede al padrone o alla padrona della serva, o ad un suo congiunto, con fondato motivo. E se fosse entrato in casa di giorno o di notte, sia lecito al padrone e ai suoi familiari ucciderlo senza [incorrere in] alcuna pena. [...].

Se poi qualcuno conducesse qualche servo altrui contro la volontà del padrone fuori Città e distretto di Ancona, sia impiccato finché non muoia. Se poi qualcuno aiuterà o consiglierà o favorirà qualche servo a fuggire dal suo padrone, sia fustigato per la Città di Ancona e condannato dalla comunità di Ancona a cento libre anconitane e sia bandito in perpetuo dalla città di Ancona. E se per qualche tempo ritornasse nella città di Ancona, sia arrestato e detenuto a vita nelle carceri della città. Se poi un barcaiolo o patrono di nave portasse qualche servo o serva per mare fuori del porto di Ancona senza la sua volontà, senza licenza né bollettino dei Signori Anziani, se ciò si facesse di proposito, sia sospeso alle forche finché muoia del tutto. Se però non l'avesse fatto consapevolmente, quel barcaiolo o patrono di nave che abbia trasportato il servo o la serva, sia tenuto dal padrone a rifondere ogni danno o interesse subito per la perdita del servo o serva; del qual danno sia creduto e sia data piena fiducia a quanto stimerà e asserirà sotto giuramento il padrone del servo o della serva. E le autorità anconetane debbano far perquisire dai loro addetti navi, barche, case alla ricerca degli schiavi su richiesta del padrone degli schiavi e dei servi e possano mandare famigli e guardie a perlustrare la città e la campagna e tutto il distretto di Ancona e debbano scrivere ad altre località per rintracciare gli schiavi, le schiave, i servi e le cose portate via da essi, qualora i padroni ne facciano richiesta. Inoltre, se qualcuno ponesse o permettesse di tenere nel postribolo qualche sua serva, che ipso facto sia privato del dominio su di essa e questa sia liberata da lui. Inoltre, nel caso in cui qualche notaio non fosse esperto nel redigere strumenti di acquisto di schiavi e servi secondo il dettato della legge, si stabilisce che tutti gli strumenti di acquisto i schiavi e servi siano validi anche se non compaiano le formule solenni previste dalla legge; e dove nell'atto non compaia, sia sufficiente a provare che furono e sono schiavi e servi di qualcuno se quel tale proverà che abbia posseduto in tutta tranquillità i detti schiavi e servi o qualcun altro degli stessi schiavi e servi, come schiavi e servi propri per il tempo di un mese. E tutti gli atti di manumissione o liberazione che saranno fatti dai padroni



verso i loro servi, o ancelle o qualcun altro di loro, siano validi e rispettati purché siano redatti da un pubblico notaio e alla presenza di due testimoni [...].

Ciò aggiungendo al presente Statuto, che in tutto e per tutto si intenda per schiavi, servi e fantesche salariate femmine, o in qualsiasi forma assunti da cittadini e abitanti di Ancona cosiccome per servi comperati; dichiarando che non si intende l'acquisto e la vendita per quei servi salariati o in qualche altro modo assunti come per gli altri servi comperati; e anche dove sopra si fa menzione che se per percosse e frustate [la schiava comperata] dovesse morire, tale uccisore sia condannato a cento libre ma se tal caso riguardasse una schiava o serva salariata o in altro modo assunta, sia punito secondo quanto stabilito dagli Statuti per l'omicidio. E dove sopra si dice che se qualcuno di nascosto parlasse con gli stessi servi comperati, si presuma che voglia indurli a frodare il loro padrone, ma se tal caso riguardasse servi salariati si presuma che voglia sviarla e incorra nella pena di dieci libre di denari. E se qualcuno ingravidasse una serva non comprata (poiché questa non può essere venduta), cada nella pena di cento libre e sia obbligato ad accogliere la creatura che nascerà; dichiarando che se qualcuno la conducesse nella sua casa o in qualche altro luogo della casa del signore o padrone della detta serva, allo scopo di conoscerla carnalmente, cada nella pena di venticinque libre [...].

\* Per una maggiore fruibilità, il testo latino è stato tradotto.

## Note

1 J. Delumeau, *Un ponte fra oriente e occidente: Ancona nel Cinquecento*, in «Quaderni Storici delle Marche», 13 (1970), pp. 26-47; A. Palombarini, *Stefano Benincasa, nobile mercante nella Ancona del Cinquecento*, in «Proposte e ricerche», 24 (1990), pp. 103-121.

2 Archivio di Stato di Ancona (d'ora in poi A.S.A.) *Notarile Ancona*, not. G. B. Agli, v. 223 (1548), cc. 189v-191r: "Liberatio seu manumissio d. Lunae etiopis" e "Locatio seu conductio pedissequae". Luna era un nome abbastanza comune fra le donne delle comunità ebraiche iberiche: si veda Ivi, c. 137: «d. Luna ebrea yspara» e c. 331: «d. Luna hebrea de portugalie».

3 M. Malowist, *La schiavitù nel Medioevo e nell'età moderna*, Ediz. Scientifiche Ital., Roma-Napoli 1986, alle pp. 33-62.

4 F. Braudel, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Einaudi, Torino 1949, v. II, p. 797.

5 F. Angiolini, *Schiave*, in A. Groppi (a cura di) *Il lavoro delle donne*, Laterza, Roma-Bari 1996, pp. 92-115.

6 Si tratta di una schiava fuggita dal padrone nel 1388 e fatta ricercare assiduamente. Il documento appartiene all'Archivio Datini di Prato, *Carteggi privati*, lettera a Manno d'Albizzo degli Agli in Pisa, ed è citata in G. Livi, *La schiavitù domestica nei tempi di mezzo e nei moderni*, Padova 1928, pp. 245-246.

7 Lorenzo Lotto, politico di Jesi "Santa Lucia trascinata dai buoi", particolare di una giovane "moretta" che tiene per mano un bambino di carnagione bianca, probabilmente figlio dei suoi padroni.

8 Ambrogio Lorenzetti, affresco nella chiesa di San Francesco a Siena, particolare.

9 I. Origo, *Il mercante di Prato*, Rizzoli, Milano 1988.

10 D. Gioffrè, *Il mercato degli schiavi a Genova nel secolo XV*, Genova 1971; J. Heers, *Esclaves et domestiques au moyen age dans le monde méditerranéen*, Paris 1981.

11 R. Livi, *op. cit.*, pp. 112-119 e 141-217.

12 I. Origo, *The Domestic Enemy: the Eastern Slaves in Tuscany in the Fourteenth and Fifteenth Centuries*, in «Speculum», XXX (1955), pp. 321-399; C. Klapisch-Zuber, *La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, Roma-Bari 1988, pp. 253-283.

13 C. Ciano, *Ancora a proposito delle schiave domestiche a Pisa nel Medioevo*, in «Bollettino Storico Pisano», XL-XLI (1971-72), pp. 107-126.

14 H. Bresc, *Un monde méditerranéen. Economie et société en Sicile, 1300-1450*, v. II, Roma 1986.

15 C. Verlinden, *Le recrutement des esclaves à Venise aux XIV et XV siècles*, in «Bulletin de l'Institut historique belge de Rome», XL (1968), pp. 84-202.

16 S. Bongi, *Le schiave orientali in Italia*, in «Nuova Antologia» di Scienze, Lettere ed Arti, v. II (1866), pp. 215-246.

17 A. Macinghi Strozzi, *Lettere di una gentildonna fiorentina del secolo XV ai figlioli esuli*, Firenze 1877.

18 J. Heers, *Esclaves et domestiques au moyen age dans le monde méditerranéen*, Paris 1981, pp. 176-180.

19 Nella polizza di carico di una nave giunta a Genova dalla Romania, il 21 maggio 1396, si enumera, tra l'altro: «Schiavine balle 37; Piombo pezzi 191; Schiavi e schiave teste 80»: questo e altri esempi in I. Origo, *op. cit.*, pp. 129-130.

20 Le schiave giungevano «quasi ignude», come è scritto in alcune *Ricordanze* in C. Verlinden, *L'esclavage dans le Centre et le Nord de l'Italie continentale au bas moyen age*, in «Bulletin de l'Institut historique belge de Rome», XLI (1969), pp. 101.

21 R. Livi, *op. cit.*: questa e le altre citazioni riguardanti Francesco Datini sono trascritte nella Parte terza, *Documenti tratti dall'archivio "Datini" in Prato*, pp. 242-323.

22 Dall'ampia bibliografia su questo tema, si cita soltanto A. Arru, *Uomini e donne nel mercato del lavoro servile*, in A. Groppi (a cura di), *Il lavoro delle donne*, Roma-Bari 1996, pp. 247-268.

23 I. Origo, *op. cit.*, p. 251.

24 C. Klapisch-Zuber, *op. cit.*, p. 273.

25 Citato in I. Origo, *op. cit.*, p. 259.

26 R. Livi, *op. cit.*, pp. 108-112; F. Gavitt, *Charity and children in Renaissance Florence. The Ospedale degli Innocenti, 1400-1536*, Ann Arbor 1990; J. Heers, *op. cit.*, p. 228.

27 Citato in S. Bongi, *op. cit.*, p. 221.

28 A. Zanelli, *Le schiave orientali a Firenze nei secoli XIV e XV*, Firenze 1885, ristampa A. Forni 1976.

29 R. Livi, *op. cit.*, pp. 116-119.

- 30 V. Lazari, *Del traffico e delle condizioni degli schiavi in Venezia nei tempi di mezzo*, in «Miscellanea di Storia Italiana», s. I, v. I (1862), pp. 464-501.
- 31 A. Zanelli, *op. cit.*, pp. 53-70.
- 32 G. Ruggiero, *I confini dell'eros*, Venezia 1985, pp. 68-69.
- 33 S. Bongio, *op. cit.*, p. 241.
- 34 Citato in I. Origo, *op. cit.*, p. 131.
- 35 J. Heers, *op. cit.*, p. 207.
- 36 A. Tenenti, *Gli schiavi di Venezia alla fine del 500*, in «Rivista Storica Italiana», a. LXVII, f. I (1955), p. 54.
- 37 S. Bongio, *op. cit.*, p. 242.
- 38 C. Marciani, *Il commercio degli schiavi alle fiere di Lanciano nel sec. XVI*, in «Archivio storico per le province Napoletane», 1961, pp. 269-282.
- 39 S. Anselmi, *Storie di Adriatico*, Bologna 1966, pp. 67-79.
- 40 E. Ashtor, *Il commercio anconetano con il Mediterraneo occidentale nel basso Medioevo*, in «Atti e Memorie» della Deputazione di Storia Patria per le Marche, 87 (1982), pp. 9-59, la frase citata è a p. 49; Id., *Il commercio levantino di Ancona nel basso Medioevo*, in «Rivista Storica Italiana», 88 (1986), pp. 214-253.
- 41 A.S.A., *Notarile Ancona*, notaio Melchiorre Bernabei, v. 36 (1491), c. 509 e ss.
- 42 S. Bono, *Corsari nel Mediterraneo. Cristiani e musulmani fra guerra, schiavitù e commercio*, Milano 1993, cui si rimanda per l'ampia bibliografia anche sul tema della schiavitù.
- 43 C. Verlinden, *Le recrutement*, cit., p. 88: si tratta di Andrea Jacobelli, cittadino e abitante di Ancona. Il Verlinden commenta che se in questo caso, questo anconetano vende a Candia, niente esclude che abbia effettuato altre vendite a Venezia, ben più vicina alla sua città d'origine.
- 44 J. Heers, *op. cit.*, p. 180.
- 45 A. Zanelli, *op. cit.*, p. 37; R. Livi, *op. cit.*, pp. 53 e 59.
- 46 C. Verlinden, *Le recrutement*, cit., pp. 108 e 143.
- 47 Citato in C. Verlinden, *L'esclavage*, cit., p. 99.
- 48 J. F. Leonhard, *Ancona nel basso Medioevo*, Ancona 1992, p. 253.
- 49 A.S.A., *Comunale Ancona*, Cause Civili e Criminali, n. 605, 3 ottobre 1406, c. 13.
- 50 S. Bongio, *op. cit.*, p. 219.
- 51 A.C.A., *Comunale Ancona*, Statuti di Ancona, r. XII del 1426, c.43.
- 52 Ivi, *Atti Consiliari*, n. 770, 19 luglio 1444, c.18v-19: "Ordo contra sclavas fugitivas".
- 53 Ivi, *Statuti Ancona*, 1458, l. III, r. CXVIII, c. 91: "De servis": «Statutum et ordinatum est quae Graeci, Turci, Tartari, Saraceni, Bossinenses, Burgari vel Albanenses et quicumque alii infideles, tam masculi quam feminae empti seu emendi per abitantes Civitatae Anconae sint semper sclavi et servi et descendentes ab eis, seu ex eis, illius qui emerit et suorum descenduntium et haeredum, vel habentium causam ab aliquo eorum [...]. Et quae liceat domino ipsorum vendere cuicumque voluerit ac etiam liceat domino vel eius familiaribus de voluntate domini [...] ipsos sclavos et sclavas verberare corrigere castigare capere et per vim ad suam domum reducere; et ligatos et in cippis tenere et ferratos et ligatos mittere, sine aliqua poena.».
- 54 *Statuta Magnifica Civitatis Anconae*, Ancona 1566, Reprint A. Forni 1982, l. IV, r. 1113, pp. 115-117: «De servis tam emptis quam conductis [...]. Hoc addito praesenti statuto quae

- in omnibus et per omnia intelligatur pro sclavis, servis et fanteschis salariatis vel qualitercunque conductis per cives et habitatores Anconae quemadmodum pro servis emptis; declarantes quae non intelligatur emptio et venditio in istis servis salariatis, vel aliquo alio modo conductis quemadmodum in aliis servis emptis». I passi principali della rubrica sono riportati, in traduzione, in appendice.
- 55 E. Insabato, *La donna slava negli strumenti dotali delle Marche*, in S. Anselmi (a cura di), *Italia felix*, Quaderno di «Proposte e ricerche» n.3, 1988, p. 176.
- 56 A.S.A., *Notarile Ancona*, notaio Angelo di Domenico, v. 53 (1469), c. 254.
- 57 Ibidem, c. 97; questo contratto, come il seguente, a c. 92, sono citati in S. Anselmi, *Aspetti economici dell'emigrazione balcanica nelle Marche*, p. 66, n. 51, in *Italia felix*, cit.
- 58 A.S.A., *Notarile Ancona*, notaio Angelo di Domenico, v. 53 (1469), c. 92.
- 59 M. Sunijc, *Slavi nell'Anconitano: il XV secolo in Italia felix*, cit., p. 117; E. Insabato, *La donna slava*, cit., p. 176 passim.
- 60 M. Sunijc, *op. cit.*, pp. 125-127.
- 61 E. Insabato, *op. cit.*, pp. 176-177, nn. 41-43.
- 62 F. Gestri, *Le migrazioni degli slavi in Italia nella storiografia jugoslava*, in *Italia felix*, cit., p. 253.
- 63 M. Leopardi, *Annali di Recanati, Loreto e Portorecanati* (a cura di F. Foschi), pp. 283-284. I documenti notarili citati sono in Archivio di Stato di Macerata, *Notarile Recanati*, notaio Cristofaro di Antonio, v. 189 (1444), cc. 96-97; v. 170 (1464), cc. 86-87v; v. 195 (1450), cc. 140-141.
- 64 R. Livi, *op. cit.*, pp. 59-60: il contratto fu pubblicato da Giovanni Zucchetti a Modena nel 1851.